

TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

R.G. 2528/20

Sciogliendo la riserva assunta al verbale dell'udienza del 30.10.2020, letti gli atti ed esaminata la documentazione, premesso che:

1. la [REDACTED] in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* [REDACTED], presidente nazionale, e [REDACTED], segretario nazionale, nonché gli stessi sono ricorsi al Tribunale di Trieste esponendo essere state rimosse la pagina della [REDACTED], altra pagina personale dello [REDACTED], nonché i profili personali delle due persone fisiche.

Hanno premesso che la [REDACTED] è una associazione rinata per volere di ex combattenti (oramai per età non più viventi) nel 1964 e che si *“riallacciava nello spirito e nella lettera a quella costituita subito dopo il 1915/1918”*, di natura *“DEMOCRATICA – APOLITICA – APARTITICA. Il suo “credo” starebbe nell’incondizionata devozione per la Patria, nel culto dei Caduti in guerra e nel rispetto per i mutilati, gli invalidi di guerra, i decorati al Valore Militare ed i combattenti di tutti i fronti”*.

Nel luglio 2020, venuta a mancare la sig.ra [REDACTED] di anni 93 e che durante la seconda guerra mondiale aveva partecipato come ausiliaria nella Decima Flottiglia Mas, veniva postata dall'amministratore della pagina [REDACTED] d'Italia una foto ritraente la [REDACTED] durante una manifestazione pubblica con due labari azzurri della Decima Flottiglia Mas: il contenuto della pagina veniva immediatamente rimosso in quanto violava gli “standard di FACEBOOK”. L'amministratore della pagina [REDACTED] [REDACTED] provvedeva in seguito a comunicare agli utenti la data del funerale della [REDACTED] ma FACEBOOK oscurava la pagina della [REDACTED] ed il profilo degli amministratori [REDACTED], oltre a quello personale dello [REDACTED], il quale avrebbe violato gli standard di FACEBOOK postando una foto ove si vede una donna di spalle durante una manifestazione pubblica con un tricolore con l'aquila stilizzata. Ancora, in data 26 luglio 2020 si svolgeva la manifestazione a Sdricca di Manzano ed in data 29 luglio 2020 veniva oscurata la pagina FACEBOOK della [REDACTED].

Sostenendo di avere esercitato il diritto costituzionale alla libertà di associazione, i ricorrenti hanno contestato che la sola fotografia di una anziana donna ultra novantenne, che prende parte ad una manifestazione pubblica, violi alcuno standard tra quelli previsti dalle restrizioni di FACEBOOK e



precisamente: *“Attività terroristica; odio organizzato; omicidio di massa o seriale; traffico di esseri umani; violenza organizzata o attività criminale”*

Invocati precedenti di merito a sostegno, i ricorrenti hanno delineato il rapporto instaurato tra FACEBOOK ed i suoi utenti come non paragonabile ad un rapporto tra due soggetti qualsiasi, considerato il rilievo politico che ha assunto la piattaforma sociale, tenuta a rispettare i principi costituzionali del nostro ordinamento, tra i quali nel caso specifico il pluralismo dei partiti ma soprattutto la libertà di associazionismo e di pensiero.

I ricorrenti, ed in particolare l'associazione, costretta a non utilizzare la pagina FACEBOOK, avrebbero subito un pregiudizio al diritto al pluralismo, venendo compressa la possibilità della associazione di interagire nel panorama delle associazioni d'arma e combattentistiche.

Hanno negato di aver violato le regole di utilizzo, e comunque una eventuale valutazione in tal senso dovrebbe essere sanzionata in altra sede.

Quanto al *periculum in mora* l'oscuramento della pagina della [REDACTED] [REDACTED] non permetterebbe neppure di comunicare gli eventi e le manifestazioni in ricordo dei caduti e le rievocazioni storiche, ed arrecherebbe un grave e reiterato pregiudizio a quanti si rivolgono alla [REDACTED] tramite FACEBOOK per le ricerche dei loro congiunti e per conoscere la storia dei reparti d'assalto ed i luoghi dove hanno combattuto.

Hanno chiesto *“l'immediata riattivazione della pagina FACEBOOK [REDACTED] [REDACTED] e dei profili di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quali amministratori della pagina”*. Quanto al contenuto del provvedimento richiesto, si osserva in ricorso che *“il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito”*. Quanto infine alla proponenda azione di merito si sostiene che *“avrà ad oggetto oltrechè la conferma del provvedimento invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi anche all'immagine nonché i danni arrecati dalla forzata interruzione della pagina e la mancata comunicazione degli eventi e degli incontri della Federazione ai suoi associati”*.

2. Negato il provvedimento *inaudita altera parte*, e dopo una rimessione in termini per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi previsti dal regolamento (UE) 1393/2017, si è costituita FACEBOOK Ireland Limited, sostenendo che i ricorrenti abbiano violato le condizioni standard della Community, pubblicando contenuti in supporto alla Repubblica Sociale



Italiana: di conseguenza, FACEBOOK Ireland avrebbe correttamente rimosso tali contenuti e, a causa delle reiterate violazioni, disabilitato la pagina della [REDACTED] e il profilo del Sig. [REDACTED]¹. Quanto al profilo del [REDACTED], esso sarebbe attualmente attivo, essendo quindi cessata la materia del contendere con riferimento alle sue domande.

Ha ricostruito in dettaglio il “SERVIZIO FACEBOOK” quale “servizio gratuito” disciplinato dalle Condizioni d’Uso che incorporano anche gli Standard della Comunità di FACEBOOK, i quali forniscono una dettagliata spiegazione delle tipologie di contenuti che non possono trovare spazio sul Servizio FACEBOOK e chiariscono le finalità dei relativi divieti. Tali regole vengono accettate con l’atto stesso della registrazione da parte degli utenti, i quali creando e gestendo pagine FACEBOOK devono altresì accettare le Normative relative alle pagine (le “Normative delle Pagine”). Le Normative sulle Pagine, così come le Condizioni e gli Standard della Comunità, hanno lo scopo di far sì che il Servizio FACEBOOK rimanga un luogo sicuro per i suoi utenti.

Descritte le violazioni da parte dei ricorrenti, ha peraltro evidenziato che la contestazione alla rimozione era stata indirizzata a FACEBOOK Italy S.r.l., società autonoma e distinta rispetto a FACEBOOK Ireland.

Quanto agli accadimenti, FACEBOOK Ireland avrebbe appurato che alcuni contenuti pubblicati dal profilo del [REDACTED] erano solo apparentemente contrari agli Standard della Comunità, ed erano stati quindi rimossi per errore (ad eccezione del contenuto di cui al par.3.30): il profilo veniva pertanto prontamente ripristinato, essendo cessata la materia del contendere.

Ha sostenuto che i fatti del 20 luglio 2020 (post in commemorazione di [REDACTED] e della Decima Flottiglia Mas, reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana che collaborò con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale) e del 21 luglio 2020 (contenuto in commemorazione di [REDACTED] [REDACTED] che recitava “*domani alle ore 11.00 l’ausiliaria volontaria della Decima Flottiglia MAS RSI [REDACTED] farà il suo ultimo viaggio alla presenza del labaro della Decima MAS. La accompagneremo anche noi sull’attenti con un minuto di silenzio ed il nostro presente!*”) concreterebbero una lesione delle regole della Community.

¹ I fatti materiali di pubblicazione, non contestati, sono i seguenti (come riportati nella memoria integrativa della resistente Facebook:

- almeno quattro contenuti in supporto di membri della Decima Flottiglia MAS, reparto dei mezzi d’assalto della Repubblica Sociale Italiana che collaborò con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale;
- una foto raffigurante Benito Mussolini intento a fare il saluto romano a una folla;
- un contenuto raffigurante la bandiera della Repubblica Sociale Italiana;
- un post pubblicato da CasaPound che commemorava i soldati della Decima Flottiglia Mas e le vittorie delle truppe fasciste



Nel ricostruire il comportamento di [REDACTED], precedente ai fatti, e le diverse pubblicazioni di contenuto contrario alle regole indicate, ha altresì dedotto che lo [REDACTED] aveva pubblicato il 26 luglio 2020 una foto raffigurante la bandiera della Repubblica Sociale Italiana che, in quanto simbolo del Ventennio, era stato rimosso perché contrario all'art. 2 degli Standard della Comunità.

Ha lungamente articolato le proprie considerazioni sul regime fascista, sostenendo che i contenuti sopra riportati supportano apertamente questa organizzazione d'odio e i suoi simboli, e ritenendo di avere operato legittimamente in attuazione delle previsioni contrattuali liberamente accettate dalle controparti, e che l'esercizio dei diritti previsti dal contratto a favore di FACEBOOK non possa essere interpretato come una restrizione della libertà di espressione. Del resto i ricorrenti non vanterebbero alcun diritto costituzionale a utilizzare il Servizio FACEBOOK in modo incondizionato, trattandosi di una piattaforma privata e non di un servizio pubblico.

Quanto alle garanzie procedurali, FACEBOOK non sarebbe tenuta a fornire avvisi preventivi alla rimozione e potrebbe non dare un preavviso prima di intraprendere azioni per rimuovere contenuti o pagine che violano gli Standard della Comunità.

Quanto al *periculum in mora* non sarebbe stata fornita la prova della sussistenza dell'imminente pericolo con argomenti e prove credibili. Peraltro il Profilo dello [REDACTED] è stato riattivato e quanto alla pagina e al profilo dell'[REDACTED] e dell'associazione nulla impedirebbe ai ricorrenti di utilizzare strumenti diversi dal Servizio FACEBOOK.

Ha concluso pertanto per il rigetto della domanda.

Dopo lo scambio di memorie, all'udienza del 20.11.2020, tenuta a mezzo teams sul consenso delle parti, le stesse hanno discusso la causa e si riportavano alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti, ed il giudice designato si è riservato la decisione.

1. Competenza ed oggetto della domanda.

Si premette che la controversia è regolata dal diritto italiano e sussiste la **giurisdizione** di questo giudice e la **competenza** della sezione civile Tribunale di Trieste², luogo della sede dell'associazione e della residenza dei ricorrenti.

² Di seguito, se pure vi fossero dubbi, le condizioni di contratto accettate dai consumatori:



Quanto alle persone fisiche, si tratta di consumatori, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 1215 del 2012³.

Quanto all'associazione, la stessa ha sede a Trieste.

Oggetto principale della richiesta di cautela innominata è *“l'immediata riattivazione della pagina FACEBOOK [redacted] e dei profili di [redacted] [redacted] quali amministratori della pagina”*.

Quanto al contenuto del provvedimento richiesto, si osserva in ricorso che *“il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito”*.

Quanto infine alla proponenda azione di merito si sostiene che *“avrà ad oggetto oltrechè la conferma del provvedimento invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi anche all'immagine nonché i danni arrecati dalla forzata interruzione della pagina e la mancata comunicazione degli eventi e degli incontri della [redacted] ai suoi associati”*.

2. Il contratto intercorso tra le parti: premessa.

I provvedimenti giudiziari riguardanti casi analoghi di disattivazione di pagine e profili, susseguitisi in questi ultimi due anni e giunti peraltro a diverse, e per certi aspetti opposte conclusioni, appaiono per lo più privi di espressa classificazione della fattispecie sottoposta all'attenzione dei giudici, ovvero non portano a dovuta conseguenza talune premesse, solo parzialmente delineate.

a. I precedenti sfavorevoli per FACEBOOK

4. Controversie

Facebook tenta di fornire regole chiare in modo da limitare o, auspicabilmente, evitare controversie con gli utenti. In caso di controversia, è utile conoscere in anticipo le sedi in cui è possibile risolverle, nonché le leggi applicate.

Nell'ambito dei consumatori che risiedono abitualmente in uno Stato membro dell'Unione Europea, trovano applicazione le leggi dello Stato membro in questione in relazione a eventuali reclami, azioni legali o controversie contro Facebook derivanti o correlati alle presenti Condizioni o ai Prodotti Facebook ("reclamo"). Il reclamo può essere risolto davanti a qualsiasi tribunale competente dello Stato membro che gode della giurisdizione nell'ambito del reclamo. In tutti gli altri casi, l'utente accetta che il reclamo verrà risolto davanti a un tribunale competente della Repubblica d'Irlanda e che la legge irlandese disciplinerà le presenti Condizioni ed eventuali reclami, indipendentemente da conflitti nelle disposizioni di legge.

³ Corte di Giustizia 25 gennaio 2018, C-498/16.



Si legge ad esempio nella decisione del 11.12.2019 del Tribunale di Roma⁴ che quello intercorso tra le parti non sarebbe *“assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto FACEBOOK, ricopre una speciale posizione”*.

Questa affermazione è stata solo formalmente disattesa dal collegio del reclamo dello stesso Tribunale (che peraltro ha negato la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, tacitamente ritenuta dal primo giudice), il quale ha ritenuto *“indubbia la qualificazione del rapporto fra FACEBOOK Ireland e l'utente come un ordinario contratto di diritto civile – un contratto atipico con la conseguenza che la legittimità dell'esercizio del potere di recesso del fornitore del servizio deve essere valutata in primo luogo sulla base delle regole negoziali dallo stesso dettate, secondo il modello del contratto per adesione”*. L'ordinanza tuttavia, oltre a prendere in considerazione – si ritiene erroneamente - come parametri altre ipotesi notoriamente disciplinate da norme speciali e caratterizzate dall'effetto ripristinatorio reale (normativa lavoristica), opera un ragionamento solo apparentemente motivato, e che parte da premesse non condivisibili. La premessa del ragionamento è che *“la posizione ... dell'utente è riconducibile, di fronte a contestazioni relative alle opinioni espresse sulla piattaforma, alla libertà di manifestazione del pensiero protetta dall'art. 21 e, di fronte a contestazioni relative alla natura ed agli scopi dell'associazione, all'art. 18 e quindi a valori che nella gerarchia costituzionale si collocano sicuramente ad un livello superiore”*. La conclusione è che *“la disciplina contrattuale non può lecitamente assumere quale causa di risoluzione del rapporto manifestazioni del pensiero protette dall'art. 21 né consentire l'esclusione di associazioni tutelate dall'art. 18”*. Così facendo, per un verso si finisce per identificare le posizioni contrattuali degli utenti con gli interessi o i motivi per i quali gli stessi accedono a FACEBOOK, senza peraltro una adeguata analisi della fattispecie negoziale; per altro verso, la conclusione appare tautologica, autogiustificata dalla premessa (a sua volta tutta da dimostrare), e non è comunque condivisibile per le ragioni che si andranno ad illustrare.

b. I precedenti favorevoli per FACEBOOK

Altro provvedimento di diverso giudice del Tribunale di Roma⁵, perviene al rigetto dell'istanza richiesta senza però spendere alcuna considerazione sul rapporto sottoposto alla sua attenzione.

Il Tribunale di Siena⁶ nella decisione del 19.1.2019 fa cenno alla natura di contratto privato ed al recesso come istituto astrattamente legittimante la scelta del gestore FACEBOOK.

⁴ Edita su Diritto di internet n. 1/2020, 63 e ss., Associazione di promozione sociale CasaPound e D.D.S. c. FACEBOOK Ireland ltd.

⁵ Ordinanza dd. 23.2.2020, edita su Diritto di internet n. 2/2020.

⁶ Ibidem: v. nota 2.



c. Considerazioni sulla qualificazione del contratto.

Anche le ulteriori decisioni susseguites, alcune delle quali citate dalle parti, rimangono insoddisfacenti, occorrendo preliminarmente chiarire che quello intercorso tra le parti è un contratto atipico la cui funzione sociale risiede nello scambio tra la fornitura del servizio da parte di FACEBOOK e quella dei dati personali da parte degli utenti⁷: in ciò consiste la corrispettività tra le prestazioni di questo contratto di durata. A sostenerlo non è più solo la dottrina straniera ed italiana che invoca un “*market oriented approach*” da parte dei giudici che si trovino a giudicare fattispecie nuove ed atipiche, e che ritiene ormai superato ogni approccio alla protezione dei dati ancorato alla tutela della persona ed alla non commerciabilità dei dati personali: ma è lo stesso legislatore comunitario. L’art. 3, par. 1, primo capoverso (o secondo comma, come si preferisce) della direttiva UE 2019/770 relativa a “*determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali*” estende ormai espressamente la sua disciplina “*altresì nel caso in cui l’operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all’operatore economico...*”. La prudenza di non qualificare espressamente come “*contratti*” anche questi atti dispositivi trova il suo fondamento, come evidenziato in dottrina, probabilmente in un atteggiamento di rispetto verso il noto parere del Garante europeo per la protezione dei dati del 17.3.2017⁸ che paventava i rischi di un eccessivo accostamento tra le nozioni di prestazione pecuniaria ed altro genere di prestazione, quale appunto la concessione dell’uso dei dati personali. Tali timori non sono stati evidentemente condivisi dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato italiana che invece espressamente⁹ ha qualificato tali rapporti come caratterizzati da

⁷ Di seguito la pattuizione specifica:

Nello specifico, quando l'utente condivide, pubblica o carica un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale in relazione o in connessione con i Prodotti di Facebook, concede una licenza non esclusiva, trasferibile, sub-licenziabile, non soggetta a royalty e valida in tutto il mondo per la trasmissione, l'uso, la distribuzione, la modifica, l'esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti (nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell'app dell'utente). Ciò implica, ad esempio, che se l'utente condivide una foto su Facebook, autorizza Facebook a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle proprie impostazioni), quali i fornitori di servizi che supportano il servizio o gli altri Prodotti di Facebook che l'utente usa. La presente licenza cessa di esistere una volta eliminati i contenuti dell'utente dai sistemi di Facebook.

⁸ Il parere può essere letto su: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en.pdf

⁹ Povv. n. 26596 del 11 maggio 2017 e seguenti.



“controprestazione non pecuniaria dei dati degli utenti dei social media”, né dalla giurisprudenza amministrativa¹⁰, che ampiamente motiva sul “fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali”, e sui rischi dei quali “deve essere reso edotto” il consumatore relativamente alle “scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network””.

A parte l’indubbia rilevanza sociale e la particolare diffusività, quello in esame, come per inciso anticipato, è poi **relativamente alle posizioni delle persone fisiche**, un contratto di consumo¹¹, se è vero che la direttiva UE 2019/2161 “per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori” dà atto, al Considerando 31, che “I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti online nell’ambito di contratti che non prevedono, da parte del consumatore, il pagamento di un prezzo, bensì la comunicazione di dati personali al professionista”. Si evidenzia colà come la circostanza che la normativa richiami espressamente solo i contratti di servizi digitali, i quali prevedono che il consumatore paghi o si impegni a pagare un prezzo, ma non i contratti di servizi digitali nel cui ambito il consumatore fornisce al professionista dati personali e non paga alcun prezzo, non farebbe venir meno “la loro somiglianza e la loro interscambiabilità”, di modo che “i servizi digitali a pagamento e i servizi digitali forniti contro dati personali dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ai sensi di tale direttiva”. Si tratta di un chiaro invito all’applicazione estensiva della normativa europea, e quindi all’interpretazione conforme del diritto interno¹².

Quanto alla posizione dell’associazione, ente non persona fisica e quindi non assoggettato alla normativa in tema di consumo, rimangono ferme le superiori considerazioni di carattere generale sulla natura atipica e sinallagmatica del rapporto contrattuale.

Sulla scorta di queste minime considerazioni si ritiene quindi errato ed anzi fuorviante fare riferimento in via diretta ed assorbente, quasi pretermettendo l’analisi della fattispecie contrattuale, al fenomeno associativo in sè, e tanto meno ad una “speciale posizione” del contraente, né – come si vedrà – si può indugiare senza adeguate premesse in considerazioni sul diritto al pluralismo, o sulla tutela della manifestazione del pensiero o di altri diritti primari, in modo avulso dal piano contrattuale

¹⁰ TAR Lazio, sent. n. 261 del 2020, consultabile anche su: http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000087098/TAR_Lazio_sez_I_sentenza_n_261_20_depositata_il_10_gennaio.html.

¹¹ Corte di Giustizia 25 gennaio 2018, C-498/16.

¹² Come osservato da attenta dottrina specialistica, la Direttiva non contiene altri riferimenti utili alla qualificazione tipologica del rapporto contrattuale, dal momento che la scelta di ricondurre la fornitura al contratto di somministrazione o a quello di appalto sembra rimessa ai legislatori nazionali degli Stati membri, i quali dovranno attuare la Direttiva a partire da luglio 2021.



su cui ci si deve invece intrattenere. Occorre, infatti, pur sempre fare riferimento allo scenario contrattuale di fronte al quale ci si trova: ovvero l'esercizio di un diritto di recesso, peraltro pattiziamente convenuto – o meglio unilateralmente predisposto ed accettato per adesione – all'interno di un contratto atipico e corrispettivo di fornitura di servizi che, quanto alle persone fisiche, assume anche la specificità di contratto di consumo.

3. Il diritto di recesso

Per non appesantire la lettura del testo, si riportano in nota le principali pattuizioni in tema di recesso¹³.

¹³ Queste le principali disposizioni in tema di recesso contenute nelle Condizioni:

4. Ulteriori disposizioni

2. Sospensione o chiusura dell'account

L'obiettivo di Facebook è far sentire i propri utenti benvenuti e liberi di esprimersi e condividere i propri pensieri e le proprie idee.

In caso Facebook stabilisca che l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account.



Si deve premettere che, ancorché parte resistente – per motivi processuali piuttosto intuibili – definisca queste previsioni come clausole risolutive espresse, esse tali non sono. La clausola di risoluzione espressa infatti è preordinata ad operare di fronte ad un comportamento (di uno dei contraenti) costituente inadempimento in senso tecnico, a differenza del recesso convenzionale dal contratto, che invece è destinato ad operare in presenza di fatti o comportamenti di una parte che, pur acquistando rilevanza giuridica rispetto all'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del rapporto, non costituiscono tuttavia inadempimento vero e proprio.

Nella fattispecie di recesso da cui origina il ricorso non si evidenziano palesi difformità formali rispetto alle previsioni contrattuali. Peraltro, l'invito alla riattivazione, o diffida, è stato inviato dai ricorrenti a Facebook Italy S.r.l., una società giuridicamente autonoma e distinta rispetto a

Facebook potrebbe inoltre sospendere o disabilitare l'account dell'utente se questi viola in modo ripetuto i diritti di proprietà intellettuale di altri utenti o in caso Facebook sia obbligato a farlo per motivi legali.

Nel caso in cui agisse in tal modo, Facebook informerà l'utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che ciò esponga Facebook o altri a responsabilità legale, danneggi la community di utenti Facebook, comprometta o interferisca con l'integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure ove sia vietato farlo per motivi legali.

L'utente può trovare maggiori informazioni su cosa fare se il suo account viene disabilitato o su come contattare Facebook se ritiene che l'account sia stato disabilitato per errore.

Se l'account viene eliminato dall'utente o disabilitato da Facebook, le presenti Condizioni cesseranno di avere validità di contratto fra Facebook e l'utente, ma le seguenti disposizioni rimarranno in vigore: 3.3.1, 4.2-4.5.

3. Limitazioni di responsabilità

Nessun elemento delle presenti Condizioni è finalizzato a escludere o limitare la responsabilità di Facebook in caso di morte, lesioni personali o dichiarazioni false fraudolente causate da negligenza o di pregiudizio nei confronti dei diritti legali dell'utente.

Facebook agirà secondo diligenza professionale nel fornire all'utente i propri Prodotti e servizi e nel garantire un ambiente protetto, sicuro e privo di errori. A condizione che abbia agito secondo diligenza professionale, Facebook non accetta alcuna responsabilità in relazione a perdite che non siano cagionate da una propria violazione delle presenti Condizioni o altrimenti riconducibili alle proprie azioni, a perdite non ragionevolmente prevedibili dall'utente e da Facebook al momento dell'accettazione delle presenti Condizioni ed in relazione ad eventi estranei al ragionevole controllo di Facebook.

E queste quelle contenute negli Standard, sotto la rubrica **DIGNITÀ**

“Le conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo”



FACEBOOK Ireland che non ospita, non gestisce e non controlla il Servizio FACEBOOK (si veda la nota 13 della comparsa FACEBOOK anche per il richiamo alla giurisprudenza di merito sul punto).

Fatta questa breve premessa sulla regolarità formale del recesso, che tale deve essere peraltro considerato in ragione della disabilitazione permanente e, quindi, dello scioglimento definitivo del vincolo, va ora esplicitato senza ambiguità il motivo per cui deve essere compiuta l'indagine preliminare sul recesso da parte del contraente fornitore del servizio.

a. Le conseguenze giuridiche del recesso.

Sintetizzando le linee evolutive di decenni di giurisprudenza, è indubbio che il giudice chiamato a sindacare il merito nel giudizio di accertamento dell'avvenuto recesso dal contratto, anche qualora ne statuisca l'illegittimità, non potrà mai ordinare la ricostituzione del rapporto, ormai irrimediabilmente sciolto, atteso che il recesso ingiustificato dal contratto di una delle parti, integrando inadempimento della stessa, giustifica al più la condanna generica di questa al risarcimento del danno. Neanche il giudice della fase del merito potrebbe quindi disporre "*l'immediata riattivazione della pagina FACEBOOK*" richiesta qui anticipatamente dai ricorrenti, perché così facendo supererebbe di fatto i limiti imposti dal legislatore in ossequio al principio di tipicità della tutela relativa alla costituzione ed allo scioglimento dei rapporti (art. 2908 cod. civ.). Le sole possibilità¹⁴ ripristinatorie, e quindi i soli casi di ricostituzioni reali del rapporto a fronte di un recesso nullo o illegittimo, sono quelle espressamente previste dalla legge, laddove la norma stessa abbia inteso regolare in via speciale casi già socialmente caratterizzati da una posizione di debolezza (lavoratore, conduttore di immobili, etc.). Oltre che per avere erroneamente richiamato quale termine di paragone la diversa disciplina lavoristica, il provvedimento collegiale del Tribunale di Roma non può comunque essere condiviso in quanto il pur discutibile intervento "*correttivo*" del giudice nel contratto, invocato per disinnescare la dinamica del recesso e ricostituire plasticamente un rapporto ormai irreversibilmente sciolto, presuppone comunque un abuso del diritto¹⁵ che, quanto meno nel caso in esame, non sussiste. Nessuno dei ricorrenti infatti

¹⁴ Si ritiene quindi erronea la valutazione operata dal collegio del reclamo del Tribunale di Roma, che richiama il "paradigma del divieto di licenziamento del lavoratore per motivi politici", attesa la specialità della disciplina lavoristica.

¹⁵ La necessità di un tale abuso è postulata anche dalla recente decisione della Suprema Corte di Cassazione (Ord. n. 10324 del 2020) relativa ad un recesso *ad nutum* previsto da una clausola che rimetteva all'unilaterale, successiva e non previamente conoscibile volontà della società predisponente, la determinazione del termine iniziale e del termine finale entro il quale esercitare il recesso. Il rapporto tra le parti era stato poi caratterizzato da comportamento contrario a buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. atteso che il recedente aveva nel corso degli atti ritenuto che il contratto fosse stato prorogato, malgrado la comunicazione di revoca. Sulla scorta di questi rigidi presupposti la Corte ha ritenuto quindi corretta la decisione del giudice di merito, che ha giudicato la clausola contrattuale affetta da nullità perché rimetteva l'esercizio del diritto all'unilaterale, successiva e non previamente conoscibile volontà del predisponente, valutando negativamente il comportamento della parte nel corso dell'esecuzione del contratto, ravvisandone la contrarietà ai principi di correttezza e buona fede.



prospetta che FACEBOOK abbia praticato un esercizio del diritto di recesso volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito: ed in mancanza di questi fini ulteriori, come noto, non può discutersi di abuso del diritto in senso proprio.

A questa impostazione tradizionale consegue quindi che, per quanto questo diritto di credito del consumatore possa essere destinato a soddisfare interessi nobilissimi e primari, ampiamente descritti nei provvedimenti citati, esso rimane comunque un diritto di credito e le sue forme di tutela sono solo quelle previste dalla legge, e non quelle forzatamente ricostruite in via giudiziaria, ispirate ad abusi del diritto o alla diretta applicazione di valori costituzionali per poi attuare una conformazione di un rapporto che, invece, è ormai irrimediabilmente sciolto.

b. Rimedi interni ed esterni alla tutela contrattuale.

Occorre però prudenza nell'applicare in modo rigido ed automatico queste considerazioni che, si ripete, sono tradizionalmente condivise dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La conseguenza potrebbe essere difatti quella di un pericoloso vuoto di tutela, dovuto anche al fatto che questa specifica esigenza del contraente consumatore non è stata intuita prima, e normata poi, dal legislatore, sia unionale che nazionale, neanche da ultimo nella recente direttiva (UE) 2161/2020 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Nella disciplina consumeristica, difatti, il diritto potestativo di recesso viene ordinariamente riconosciuto e tutelato con riferimento alla parte debole del rapporto, ossia il consumatore, e solo più raramente (ed in relazione a trattenimenti indebiti di denaro) con riguardo alla limitazione dell'interesse del professionista interesse a recedere. Per questa ragione, qualora trovasse applicazione esclusivamente la normativa contrattuale ordinaria sopra indicata, con i limiti processuali e sostanziali ad essa connaturati, vi sarebbe raramente la possibilità di una tutela interinale, anche in caso di recessi ingiustificati o arbitrari, salvo comunque il diritto al risarcimento del danno.

Nello specifico, quanto alle persone fisiche, non si ravvede nelle clausole contrattuali riportate in nota alcuna violazione dei principi contenuti nell'art. 33 lett. g) del codice del consumo, in quanto anche al consumatore è data possibilità di recesso, e con essa anche quella di vedere risolta la licenza d'uso da parte di FACEBOOK dei contenuti del proprio profilo. Quanto poi alla previsione dell'art. 33 lett. h), il professionista ha esercitato un recesso per dichiarata giusta causa.

Solo, dunque, in presenza di un abuso del diritto il giudice può sindacare l'esercizio del diritto (di recesso) in chiave di temperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (e si cita sul punto quella sentenza della Cassazione civile sez. III, 18/09/2009, n. 20106, invocata in termini assoluti e non contestualizzati nell'ordinanza collegiale del Tribunale di Roma).



Anche quanto al soggetto giuridico associazione non è stata allegata la natura vessatoria della clausola, né emerge dagli atti alcuna allegazione o documento relativo alla specificità della approvazione di singole clausole, ai noti effetti di tutela formale: l'onere di ciò ricadeva indubbiamente sull'associazione ricorrente¹⁶.

Ritiene non di meno questo giudice che sia necessario verificare se sussista una legittima causa di recesso, in fase cautelare, in quanto laddove essa **con evidenza** mancasse per ragioni formali o sostanziali, o se il recesso fosse stato esercitato in modo palesemente difforme dalle previsioni contrattuali, si potrebbe comunque concedere una tutela interinale, per le ragioni che si andranno ad esporre e che richiedono una ulteriore preventiva analisi.

b.1. Rimedi interni alla tutela contrattuale.

Conviene infatti previamente verificare se si possano rinvenire all'interno della stessa fattispecie contrattuale dei rimedi per la situazione dedotta in giudizio.

In primo luogo, rileggendo le conclusioni prese dai ricorrenti, si potrebbe ritenere che sia implicita e comunque non venga esclusa una futura richiesta di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. (*“il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito”*), dacché il giudizio di merito *“avrà ad oggetto oltrechè la conferma del provvedimento invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi anche all'immagine nonché i danni arrecati dalla forzata interruzione della pagina e la mancata comunicazione degli eventi e degli incontri della Federazione ai suoi associati”*. Pur essendo preclusa una riviviscenza del rapporto ormai sciolto, gli utenti potrebbero domandare una sua ricostituzione *ex novo*: e per garantire l'effettività di questa futura decisione, quindi, se ne potrebbero anticipare taluni effetti, ordinando in via cautelare la riattivazione della pagina FACEBOOK.

Non si nasconde però l'aporia sottostante a questo tipo di ragionamento: è innegabile che una nuova attivazione, in tempi assai ravvicinati, del rapporto contrattuale pacificamente sciolto costituisce un aggiramento della chiara volontà legislativa di vietare la riviviscenza del rapporto a seguito del recesso contrattuale, di cui si è ampiamente detto. Verrebbe in tal modo riconosciuta per via indiretta la stessa utilità, in termini sostanziali, che l'ordinamento non ha inteso assicurare in via espressa e formale. E tra l'altro l'effetto anticipato in sede cautelare finirebbe con il coincidere perfettamente con quello della decisione di merito, ampliando quindi in modo illegittimo gli ambiti dei procedimenti anticipatori nei giudizi costitutivi.

¹⁶ Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014.



b.2. Rimedi esterni alla tutela contrattuale.

In alternativa è dunque lecito chiedersi se nella fattispecie all'esame del giudice non si venga a cumulare, accanto alla più evidente ipotesi di responsabilità contrattuale, anche una fattispecie di responsabilità di fonte diversa.

È noto difatti che, oltre alle ipotesi classiche di concorso conosciute in dottrina e giurisprudenza, è possibile che anche nei contratti sinallagmatici si configuri, a fronte di un inadempimento o inesatto adempimento ed accanto alla corrispondente responsabilità contrattuale, anche una responsabilità extracontrattuale, allorquando il pregiudizio arrecato al contraente abbia leso interessi di quest'ultimo: ma ciò sempre che tali interessi siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti¹⁷. Potrebbe quindi sussistere in capo al venditore un doppio titolo di responsabilità, ma solo in quanto il danno lamentato dal danneggiato (nel caso all'esame della Corte: l'acquirente di un immobile) riguardi diritti che non rientrino tra gli interessi nascenti e disciplinati dal sinallagma negoziale: si deve cioè trattare di una lesione di interessi non funzionalmente connessi al vincolo negoziale, sorti al di fuori del contratto ed aventi consistenza di diritti assoluti.

Se quindi il contratto intercorso tra FACEBOOK ed i suoi utenti viene in considerazione oltre che come un atto, anche come un fatto giuridico, può allora comprendersi come all'inadempimento possano conseguire come effetto non solo la lesione della posizione contrattuale che innesca il relativo sistema rimediale, ma anche - ed in chiave extracontrattuale - quella di diritti della persona direttamente tutelati dalla Costituzione.

Affinché possa concretarsi una responsabilità extracontrattuale del gestore del servizio è però necessario che **venga allegato dal danneggiato** un comportamento valutabile non quale mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di servizio, ma quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito. Deve essere quindi l'attore ad allegare una condotta diversa da quella imputata al gestore quale inadempimento dell'obbligazione propria del contratto atipico di servizi, individuando in modo specifico fatti e comportamenti del gestore stesso che abbiano determinato la lesione dei propri diritti soggettivi assoluti, connotati da dolo o colpa. Mutuando ed adattando alla vicenda qui in esame il ragionamento della Suprema Corte di Cassazione relativo ad un'altra fattispecie¹⁸, qualora si ritenesse sufficiente, ai fini dell'individuazione di una condotta

¹⁷ Cass. civ. Sez. III Sent., 06 luglio 2017, n. 16654, che ha escluso in concreto tale concorso in quanto il danno rivendicato era pur sempre conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, e restava quindi nell'ambito della responsabilità contrattuale, con azione soggetta a prescrizione annuale.

¹⁸ (Cass., Ord. sez. VI/3 n. 12420/2020 in materia di trasporto: *“in sostanza, se dovesse ritenersi sufficiente, ai fini dell'individuazione di una condotta costituente illecito extracontrattuale, l'allegazione che il vettore ha rotto le porcellane*



costituente illecito extracontrattuale, la semplice allegazione che il gestore ha illegittimamente disattivato il servizio recedendo dal contratto, senza individuare una specifica e diversa condotta colposa, si determinerebbe sempre - e quindi illegittimamente - l'automatico concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore stesso in tutte le ipotesi di recesso.

In altri termini: l'eventuale responsabilità extracontrattuale del gestore potrebbe essere valutata quale ipotesi concorrente non solo con riferimento alle disposizioni che regolano il contratto atipico di servizio, ma anche con riguardo alla disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica analisi di specifici comportamenti del gestore stesso, previamente allegati dall'attore, che si dimostrino rilevanti a questi fini. Occorre ovviamente che con il proprio comportamento il danneggiante abbia violato gli obblighi contrattuali ed il generale dovere del *neminem laedere*: per citare la più risalente e famosa decisione sul punto¹⁹, nell'ordinamento vigente «è ammissibile il concorso delle due specie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, allorché un unico comportamento risalente al medesimo autore appaia di per sé lesivo non solo dei diritti specifici derivanti al contratto dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti, che alla persona offesa spettano, di non subire pregiudizio all'onore, all'incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare».

Il piano complessivo delle posizioni giuridiche qui coinvolte si presta - astrattamente - ad una analisi del genere.

È infatti evidente che esercitando il proprio diritto contrattuale di fruire dei servizi di FACEBOOK l'utente dia altresì sfogo a diritti primari, quali l'identità personale, la libertà di espressione e di pensiero, quella di associazione, ed altri²⁰. Questi diritti in larga misura trascendono la specifica dinamica contrattuale, integrano - affiancandosi ad esso - l'oggetto dell'ordinaria prestazione

durante il trasporto, senza individuare una specifica condotta colposa, questo determinerebbe in ogni caso l'automatico concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore in tutte le ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto. Al contrario, il profilo della responsabilità extracontrattuale del trasportatore deve essere valutato, non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti del vettore che rilevino a questi fini”.

¹⁹ Cass., sent. n. 1696 del 13.3.1980, caso Cazeneuve.

²⁰ La Corte Suprema Federale statunitense [Internet in *Packingham v. North Carolina*, 582 US (2017); 137 S. Ct. 1730 (2017)] definisce Facebook «senza dubbio alcuno», come «il luogo più importante per lo scambio di opinioni» ed i social network come gli spazi in cui sono offerte agli internauti «possibilità relativamente illimitate ed a basso costo per effettuare comunicazioni di ogni tipo». È una delle «moderne piazze pubbliche» in cui esprimersi e confrontarsi; «su Facebook, ad esempio, gli utenti possono discutere di religione e di politica con i loro amici e vicini o condividere le foto delle vacanze...». Tutto è riportato nell'ottica dei valori protetti dalla Costituzione. In breve, per la Suprema Corte, gli utenti delle piattaforme sociali adoperano questi siti per esercitare una gamma di attività coperte dal Primo Emendamento tanto «ampia quanto diverse sono le forme di manifestazione del pensiero».



contrattuale, intesa quale messa a disposizione del servizio offerto agli utenti in corrispettivo della cessione di dati personali.

Certo, non sempre e non tutti intendono affacciarsi al mondo interconnesso per esercitare a livello diffuso, indifferenziato, prerogative tipiche dell'associazionismo, della libertà di pensiero, dell'identità culturale, o altre forme e proiezioni della propria personalità. Alcuni, ad esempio, limitano la diffusività del network, decidendo di non avvalersi della possibilità di "Aggiungi amici", o "Aggiungi immagine", o decidono di non inviare ed accettare richieste di amicizia, o di non condividere proprie opinioni o immagini o altro. È tuttavia tangibile che laddove l'utente plasmi il suo profilo in modo quanto più completo e prossimo alla sua identità reale, egli finisce con il creare una rappresentazione digitale della propria persona, una immagine che spesso si affianca e coesiste con la prima, al punto da completare ed integrare quella reale: vengono spesso – ed a volte anche patologicamente - ad esistenza due dimensioni relazionali, quella reale e quella virtuale²¹. Il rapporto contrattuale tra utente e dispensatore del servizio rimane lo stesso: ma nell'ultimo caso la sua cessazione travolgerà non solo la pagina FACEBOOK, il cd. profilo, in quanto con esso vengono travolti beni ed interessi ulteriori, come i rapporti creati e mantenuti per il suo tramite, o come la presenza in certi circuiti culturali ed in certe occasioni sociali; o come, in ultima analisi, l'estrinsecazione delle proprie opinioni, delle proprie immagini ed interessi.

Se quindi i diritti soggettivi potenzialmente lesi in occasione della violazione contrattuale sono più d'uno, connessi occasionalmente ma non funzionalmente all'inadempimento del gestore, essi potrebbero essere suscettibili di lesione autonoma qualora il recesso sia caratterizzato da un comportamento del tutto ingiustificato, tale da trascendere la dinamica contrattuale. In una ipotesi del genere avrebbe senso intervenire immediatamente a sindacare la legittimità di tale recesso, qualora *prima facie* illegittimo, abnorme, in quanto questi diritti connessi (ma esterni²²) all'oggetto della prestazione potrebbero essere lesi irrimediabilmente, necessitando quindi di tutela indipendentemente dalla generica azione di inadempimento.

²¹ Icasticamente si può esprimere il tutto con l'usuale annotazione, per lo più commerciale, "*siamo anche su FACEBOOK, vieni a...*", che meglio di altre parole esprime la duplicazione dell'identità personale o commerciale.

²² È doveroso cogliere il *warning* della Corte Federale citata poco sopra, laddove avverte che «*se oggi si può essere consapevoli che l'era cibernetica è una rivoluzione dalle proporzioni copernicane, è anche vero che non se ne possono ancora apprezzare le dimensioni e le potenzialità nel modificare il modo in cui pensiamo, in cui ci esprimiamo e in cui definiamo chi vogliamo essere. Le forze e le direzioni di Internet sono così nuove, così proteiformi e così ampie che ogni giudice deve essere consapevole che quello che dice oggi potrebbe essere obsoleto già domani*». Ma ciò può farsi entro i limiti sopra espressi, e non pretermettendo la natura contrattuale del rapporto principale vicenda, come tale ritenuta dal legislatore europeo.



Senza voler approfondire questioni dogmatiche connesse alla teoria del concorso di azioni e di responsabilità, è forse proprio l'evoluzione sociale di questa tipologia di contratti di massa, involgenti posizioni soggettive e beni così rilevanti, a rendere evidente e concreto che dal medesimo fatto lesivo (recesso) possono derivare lesioni non suscettibili di trovare piena tutela sul piano contrattuale dei rimedi all'inadempimento: ne consegue che la disciplina extracontrattuale, a protezione di diritti primari tutelati di riflesso rispetto a quello inerente alla semplice posizione contrattuale, potrebbe trovare applicazione, qualora non si prospetti un utile e pieno ristoro dei danni attraverso l'azione contrattuale.

Data quindi per pacifica la possibilità di lesione di un assetto complesso di interessi giuridicamente protetti, ecco allora che, qualora la violazione configuri al contempo anche la lesione di un diritto assoluto, e sussistano dunque le condizioni per chiedere entrambe le tutele **in quanto vi sia un comportamento colposo o doloso che leda situazioni giuridiche soggettive assolute**, potrebbe trovare autonomo spazio l'azione aquiliana, siccome idonea a garantire una tutela specifica della posizione del soggetto bisognoso di tutela, in considerazione della specificità dei diritti coinvolti.

Per questo motivo si impone l'analisi del comportamento complessivo sfociato nel recesso da parte di FACEBOOK, al fine di verificare in concreto se l'agire colposo o doloso sia stato illecito, e poterne quindi rimuoverne gli effetti in vista dell'utile esperimento dell'azione di merito.

4. Le conseguenze dell'impostazione sull'ammissibilità della tutela cautelare.

Se quindi ci si limitasse a guardare alla vicenda dall'ottica esclusivamente contrattuale, quello esercitato da FACEBOOK rimarrebbe un semplice recesso contrattuale, disciplinato dall'art. 1373 cod. civ. in forza della *lex fori*: ne risulterebbe esclusa la possibilità di concedere la tutela anticipatoria come qui richiesta. E ciò per l'ovvia considerazione che neanche la pronuncia meritale potrebbe conferire al richiedente quella tutela che qui si chiede di anticipare, come sopra scritto: il recesso ingiustificato dal contratto di una delle parti, integrando inadempimento della stessa, legittimerebbe al più la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente²³ dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale.

Ma se questo recesso, per il modo in cui si sia esplicitato, formalmente e sostanzialmente, abbia leso i diritti costituzionali dell'utente che in concreto hanno trovato sfogo ed espressione attraverso la concreta modalità di impiego del mezzo diffusivo, e che sono autonomamente azionabili in ragione del

²³ L'anticipato scioglimento del rapporto è infatti di per sé un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole (cfr. Cass. 23 maggio 2000, n. 6690; Cass. 19.4.2001, n. 5817; Cass. 1.8.2001, n. 10482; Cass. 4.2.2004, n. 9996)



loro collegamento indiretto rispetto alla posizione contrattuale di utente, allora la tutela cautelare sarebbe astrattamente concedibile.

In concreto, tuttavia, i ricorrenti non si dolgono di una manifestazione trasmodante del recesso da parte di FACEBOOK Ireland, ma denunciano semplicemente l'estraneità degli accadimenti rispetto alle fattispecie astratte indicate nei patti contrattuali. Non è stato delineato, in altri termini, un comportamento diverso dal recesso in sé, né l'esercizio di tale diritto in forma tale da integrare un comportamento illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.: e questa considerazione sarebbe già sufficiente a licenziare la domanda cautelare.

Peraltro, la stessa astratta esistenza di un comportamento illecito è obiettivamente di difficile configurazione nel contesto contrattuale costruito da FACEBOOK ed in quello normativo²⁴.

Invero le previsioni contrattuali ampiamente riportate sia in questa ordinanza che, soprattutto, negli atti di parte e nella documentazione allegata delineano nel loro complesso una trama negoziale – sia pure imposta dal proponente – di tutela anticipata avverso comportamenti dell'aderente, ideata per prevenire abusi particolarmente odiosi ed altamente lesivi dei principi generalmente accettati dalla comunità degli utenti. Si pensi ad esempio che non è espressamente previsto l'obbligo di concedere seconde opportunità all'utente da parte della piattaforma; né sono disciplinate procedure ispirate a procedimenti disciplinari o sanzionatori: si tratta di clausole di recesso il cui operare dipende - in modo sicuramente drastico – dalla ricorrenza di certi presupposti. In un ipotetico giudizio che si intendesse condurre sull'esistenza o meno di buona fede da parte di FACEBOOK nell'avvalersi di siffatto mezzo contrattuale, occorrerebbe comunque tenere in debito conto la posizione di garanzia che in concreto assume FACEBOOK nel gestire le pagine, ed il suo dovere di rimuovere i contenuti illeciti pubblicati da terzi esercitando il suo potere di gestione: si tratta di uno schema di possibile responsabilità da posizione. In caso di inerzia, quindi, vi potrebbe essere responsabilità anche penale da parte del gestore, atteso che l'amministratore di una pagina FACEBOOK memorizza le informazioni dell'utente e può essere equiparato allo *host provider* di cui all'art. 14 della Dir. 2000/31/CE.

Legittima, quindi, una difesa anticipata attraverso un uso immediato del diritto di recesso.

Va comunque detto che i vari episodi rilevati da FACEBOOK, e neanche smentiti dai ricorrenti, si prestano a supportare in modo *prima facie* non illegittimo né abusivo la scelta di chiudere definitivamente il profilo da parte del gestore.

²⁴ Non sembra infatti applicabile ai servizi resi da FACEBOOK il REGOLAMENTO (UE) 2019/1150 che ha ad oggetti i servizi di intermediazione online, prevedendo per essi all'articolo 4 per l'utente "*l'opportunità di chiarire i fatti e le circostanze nell'ambito del processo interno di gestione dei reclami*".



Senza entrare in analisi storiche, politiche o sociologiche, né commentare decisioni di merito civili o penali anche recenti, è comunemente condiviso che l'atto di concedere con il R.D. 17 ottobre 1920, n. 1488 al X° gruppo squadroni o alla Xª MAS - come ad altri - il labaro, aveva ed ha mantenuto una particolare connessione proprio con il regime fascista ed antidemocratico che emise il provvedimento: è di tutta evidenza che si tratta di un simbolo inscindibilmente connesso, per contesto temporale e ideologico, al regime fascista.

Non può quindi essere tacciata di abusività la condotta del gestore del servizio di riportare l'ostentazione del labaro ad una delle fattispecie di recesso contrattualmente previste: semmai essa potrebbe essere discussa e criticata nel merito, ma non certo in questa sede, per le ragioni sopra espresse. La reazione concretatasi nella chiusura della pagina non si caratterizza come trasmodante o abusiva, e non è quindi sanzionabile in via cautelare.

Ancor più evidenti sono le considerazioni relative all'immagine del dittatore Mussolini e dell'aquila stilizzata.

Ecco quindi che, in concreto, quel concorso di responsabilità che poteva astrattamente legittimare rimedi provvisori ed anticipatori non è configurabile.

5. Conclusioni.

La domanda principale deve essere quindi rigettata.

Tuttavia merita accoglimento e può essere anticipata una delle conseguenze effettuali connesse al recesso del fornitore, ossia la richiesta di ordinare a FACEBOOK Ireland Ltd, di restituire alla [REDACTED] in persona degli amministratori [REDACTED] [REDACTED] i contenuti della pagina FACEBOOK denominata [REDACTED] e di restituire a [REDACTED] i contenuti del profilo personale. Si tratta di



effetto conseguente allo scioglimento del vincolo, anticipabile in via cautelare. Le stesse condizioni contrattuali²⁵, del resto, lo prevedono.

Infine deve prendersi atto dell'ammissione di una chiusura ingiustificata quanto al profilo dello [REDACTED]: sussiste una soccombenza reciproca, atteso il rigetto della domanda proposta dallo stesso [REDACTED] quale segretario nazionale della [REDACTED]: ciò, oltre all'assoluta novità della questione nei termini qui ricostruiti, impone la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

Il giudice designato del Tribunale di Trieste rigetta il ricorso, ordinando a FACEBOOK Ireland Ltd di restituire alla [REDACTED] in persona degli amministratori [REDACTED] i contenuti della pagina FACEBOOK denominata [REDACTED]

25

L'utente può eliminare i contenuti singolarmente o complessivamente eliminando il proprio account. Maggiori informazioni su come eliminare il proprio account. L'utente può scaricare una copia dei propri dati in qualsiasi momento prima di eliminare il suo l'account.

Quando l'utente elimina i propri contenuti, questi non saranno più visibili per gli altri utenti; tuttavia potrebbero continuare a esistere in altri luoghi all'interno dei sistemi di Facebook nel caso in cui:

- l'eliminazione immediata non sia possibile a causa di limitazioni tecniche (in questi casi, i contenuti verranno eliminati entro un massimo di 90 giorni dalla data di eliminazione da parte dell'utente);
- i contenuti dell'utente siano stati utilizzati da altri utenti nel rispetto della presente licenza e non siano stati eliminati (nel qual caso, la presente licenza continuerà a essere applicata fino all'eliminazione dei contenuti); o
- nei casi in cui l'eliminazione immediata limiterebbe la capacità di Facebook di:
 - individuare o indagare su attività illegali o violazioni di condizioni e normative di Facebook (ad es., identificare o indagare su usi impropri dei Prodotti o sistemi di Facebook);
 - rispettare un obbligo previsto dalla legge, come la conservazione delle prove; o
 - rispettare una richiesta proveniente da autorità giudiziarie o amministrative, forze dell'ordine o agenzie governative.

In questi casi, i contenuti verranno conservati per un periodo non superiore a quanto necessario in relazione agli scopi per cui sono stati conservati (l'esatta durata varierà in base alla situazione).

In ciascuno dei casi di cui sopra, la licenza continuerà a esistere fino all'eliminazione completa dei contenuti.



